



Oggetto: **Linee guida dell'Associazione in merito alla forma di accoglienza definita come "Sostegno Leggero"**

PREMESSA

L'A.L.F.A., nel *perseguire finalità solidaristiche e di utilità sociale affinché sia salvaguardato il diritto del bambino*¹ e nell'*attivare una rete di attenzione e di solidarietà nei confronti dei più deboli*², include e promuove tra le forme di accoglienza, oltre all'affidamento familiare, quella che definisce "**Sostegno Leggero**".

Il termine nasce all'inizio dell'anno duemila quando, osservando i bisogni del territorio, A.L.F.A. si rende conto dell'urgenza di dover **affiancare ad alcune famiglie**, che si trovano "sole", altre famiglie che le "**sostengano**" nel prendersi cura dei loro figli, aiutandole così nella gestione della "normale quotidianità" che - data la situazione - può diventare faticosa.

Con l'accostamento di due parole, "**Sostegno**" e "**Leggero**", si è voluto dare una prima connotazione a questa forma di accoglienza che agli inizi non era istituzionalizzata: conciliava i bisogni e la disponibilità di due famiglie, basandosi esclusivamente sulla buona volontà delle parti interessate, e seguiva le regole del comune "buon senso".

Ancora oggi, parlando di "**Sostegno Leggero**", l'attenzione di A.L.F.A. è rivolta principalmente alle situazioni di povertà, malattia e/o sradicamento dal luogo di origine, dove spesso è carente una rete di relazioni sociali, così che viene a mancare quello che "normalmente" potrebbe ricondursi ad un aiuto di "buon vicinato" oppure a quel supporto che "solitamente" i nonni danno alle famiglie e ai loro nipoti. Per chi non può contare su queste risorse, la gestione della giornata diventa spesso difficile fino al punto da costringere a cambiare i propri progetti di vita.

Il "**Sostegno leggero**" è quella forma di accoglienza che si accosta alle realtà sopra descritte e spazia, ad esempio, dal dedicare poche ore al giorno (come accompagnare i bambini a scuola, un supporto nello svolgere i compiti, condividere la merenda o un pasto, etc..) fino ad una gestione più completa della giornata che richiede di occuparsi del bambino anche per un tempo occasionalmente più lungo, nei momenti durante i quali i genitori - ad esempio - non possono farlo direttamente a causa della sovrapposizione di impegni lavorativi o altri impedimenti inderogabili.

Questa forma di **sostegno** in genere è anche fondata su una buona dose di fiducia e stima reciproca tra la famiglia che accoglie il bambino e la famiglia di origine, una forma di aiuto che

¹ CFR Art.2, comma 1 dello Statuto sociale

² CFR Art.2, comma 2 dello Statuto sociale

non si riduce tuttavia ad un mero “babysitteraggio gratis”, ma si concretizza in un compito di cura e di crescita del bambino nel rispetto delle idee e della cultura dei genitori, i quali a loro volta, avvicinati ad un contesto più strutturato, trovano l’occasione di crescere e migliorare la loro organizzazione.

A.L.F.A., nel promuovere la forma di accoglienza denominata “**Sostegno Leggero**”, individua tra le proprie risorse delle famiglie o singoli che mettono a disposizione il proprio tempo, mossi unicamente da *finalità solidaristiche*, disponibili all’accoglienza e all’ascolto, aperti all’incontro con culture diverse e **mossi da atteggiamenti non giudicanti né pregiudizievole**.

A.L.F.A. incontra e conosce personalmente i propri volontari, condivide con loro la necessità di muoversi con discrezione e rispetto e chiede un minimo di flessibilità nel potersi adattare a piccoli cambiamenti che potrebbero nascere a seguito di minime riorganizzazioni rispetto alla situazione iniziale.

In seguito, complice anche il contesto sociale, educativo e normativo sempre più complesso e delicato, è nata l’esigenza di istituzionalizzare questa forma di accoglienza denominata “**Sostegno Leggero**” a supporto e a tutela dei volontari disponibili a questa forma di solidarietà.

Inoltre A.L.F.A. assicura i propri volontari e i minori collocati presso di loro nel rispetto della normativa vigente per il Terzo Settore, assicurazione possibile grazie ad una convenzione in essere con alcuni comuni del territorio.

E’ doveroso anche ricordare che A.L.F.A. **non eroga un servizio** di collocazione temporanea o permanente di un minore presso delle famiglie, *ma collabora con le realtà presenti sul territorio in modo da contribuire a creare una rete di attenzione e di solidarietà nei confronti dei più deboli*³ avvalendosi in modo principale *dell’attività di volontariato dei propri associati nel perseguire finalità solidaristiche e di utilità sociale con un particolare sguardo di attenzione rivolto ai minori in difficoltà.*⁴

A.L.F.A. è quindi parte attiva nell’individuare delle risorse che mettono a disposizione il loro tempo per **supportare le famiglie** nella gestione dei loro figli, cercando di conciliare i bisogni con le disponibilità, condividendo e collaborando con i servizi sociali del territorio e con altre realtà associative aventi la stessa *mission*, per ogni forma di sostegno che viene avviato.

³ CFR Art.3, comma 5 dello Statuto sociale

⁴ CFR Art.2, comma 2 e 3 dello Statuto sociale

IL “SOSTEGNO LEGGERO”

La finalità del “**Sostegno Leggero**” è quella di “sostenere” in modo occasionale oppure continuativo per alcune ore al giorno, la famiglia di origine nella “gestione della quotidianità” prendendosi cura del bambino, che continua a **vivere stabilmente nella propria famiglia**.

La richiesta di “**Sostegno Leggero**” viene presentata ad A.L.F.A. dai **servizi sociali (o servizi tutela) del territorio** i quali, assieme ad A.L.F.A., ne condividono l’effettiva necessità, le motivazioni, un progetto e le informazioni utili ⁵ a dare un quadro il più possibile completo circa la situazione di bisogno. Successivamente A.L.F.A. verifica se è possibile individuare dei volontari idonei alla richiesta di supporto presentata.

Per A.L.F.A. sono ritenute forme di “**Sostegno Leggero**” gli aiuti che le famiglie possono dare ad altre famiglie, prendendosi cura dei loro figli e aiutandole in questo modo nella gestione della quotidianità con il fine di rendere più “leggera” l’organizzazione e la conduzione delle giornate. Come esempi si potrebbero citare quello dell’accompagnare i bambini alla scuola e/o prenderli all’uscita, supportarli nei compiti, tenerli a pranzo o a cena a seconda dei turni di lavoro dei genitori, che precludono loro la possibilità di una presenza continua con i figli.

E’ ritenuta una forma di “**Sostegno Leggero**” anche l’inserimento del minore in una famiglia disponibile ad accoglierlo durante la notte purché si tratti di un accertato bisogno occasionale o limitato nel tempo, dovuto esclusivamente alla difficoltà della famiglia di origine a conciliare la gestione notturna del figlio con i turni di lavoro o con altri impegni inderogabili. Anche in questa modalità il “**Sostegno Leggero**” deve salvaguardare il diritto del bambino a **vivere stabilmente nella propria famiglia**.

Nel contattare i propri associati e le famiglie in rete, A.L.F.A. necessita di aver chiaro, in termini di impegno di tempo, frequenza e modalità, quale tipo di “**Sostegno Leggero**” è da considerare per ciascun “caso”. Questa esigenza serve ad indirizzare la ricerca tra le disponibilità che, al mutare delle circostanze, devono essere riverificate ed eventualmente rimodulate in base alla famiglia che accoglie.

Nei confronti dei propri volontari e delle famiglie di origine, A.L.F.A. ritiene importante condividere le linee generali che “regolano” il tipo di sostegno al quale si dà inizio, individuando le caratteristiche e le particolarità di ognuno: il c.d. “**Patto di Sostegno Leggero**” tra la famiglia di origine e la famiglia che si occupa dell’accoglienza, sottoscritto di comune accordo con i servizi all’inizio del sostegno o in tempi immediatamente successivi, riporta le indicazioni di massima

⁵ E’ necessario conoscere **se il minore è sottoposto ad un provvedimento giudiziale** e sia affidato all’ente e/o per lo stesso è stato nominato un tutore; **se è in essere una limitazione o un decadimento** della potestà genitoriale di una o di entrambe le figure; **eventuali disposizioni attuative** decretate dal giudice, come ad esempio un provvedimento di affidamento, affido diurno, affido leggero, a tempo determinato o indeterminato, etc; **nel caso in cui il minore si trovi collocato in una struttura** è necessario condividere anche **la carta dei servizi** della stessa per conoscere meglio i termini entro i quali i volontari ALFA possono agire nel rispetto degli obblighi della struttura che lo ospita.

ALFA utilizzerà le informazioni in suo possesso unicamente per fornire il supporto richiesto in conformità alla vigente normativa nazionale, quella del Regolamento europeo (UE) 2016/679, e del Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR”.

che permettono di mantenere la “giusta direzione” nella quale ci si è impegnati a “camminare insieme”.

Quanto sopra citato come “**Patto di Sostegno Leggero**” per A.L.F.A. riveste carattere di particolare importanza per tutelare sia la famiglia che “accoglie” che la famiglia che ha richiesto il sostegno.

Si ritiene importante che l’avvio di un “**Sostegno Leggero**” avvenga sempre con una verifica iniziale alla quale sono presenti tutti gli attori coinvolti,⁶ una verifica finale e qualora necessario anche delle verifiche in itinere. Questo permette di valutare se il supporto, cominciato in una forma di “**Sostegno Leggero**” è da concludere in quanto individuate altre forme di aiuto o tutela diverse.

Altre forme di sostegno che non rientrano nel contesto descritto in precedenza, quali possono essere interventi di collocamento di pronto intervento in attesa di individuare una soluzione idonea per il minore, sono da valutare di volta in volta a seconda del bisogno in modo che A.L.F.A. possa verificare nella propria rete la presenza risorse adeguate, con l’impegno delle parti a formalizzare nel breve periodo un “Patto di Sostegno Leggero”, ovvero a intraprendere la scelta dell’affido, secondo un progetto condiviso che tenga conto dei riferimenti normativi circa la stabilità e la durata.⁷

Lecco, 31 dicembre 2024.

*Il presidente Marco Colombo,
con il consiglio direttivo*

Versione 6.0 del 31 dicembre 2024

⁶ Servizi sociali, famiglia di origine, famiglia che accoglie e A.L.F.A.

⁷ Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Art. 9